

STATUTO

dell'Associazione "ONA Onlus - Comitato Provinciale COSENZA"

ART.-1 - Costituzione

1. E' costituita a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, del D. Lgs. 460/1997 e della Legge 266/2001, l'Associazione, senza finalità di lucro, denominata **"ONA Onlus - Comitato Provinciale Cosenza"**, in seguito semplicemente "Comitato".
2. Il Comitato si qualifica quale struttura periferica dell'Associazione "Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus", in seguito semplicemente "Associazione".

ART.-2 - Sede e durata

1. Il Comitato ha sede legale in **Montalto Uffugo (Cs)-87040, Via Trieste, palazzo Piacentini**.
2. La durata del Comitato è illimitata.

ART.-3 - Finalità ed attività

1. Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo consiste nel garantire la maggiore partecipazione democratica alla vita e alle attività dell'Associazione ONA Onlus, di cui condivide le finalità statutarie. Pertanto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; promuove la tutela della salute e delle condizioni di vita salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, con particolare riferimento ai bisogni di soggetti socialmente svantaggiati, e dei loro familiari, in condizioni di difficoltà, disagio, emarginazione, discriminazione e devianza a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari; promuove e tutela i beni culturali e ambientali, la natura, l'ambiente salubre e la cultura; persegue, altresì, ogni altro fine previsto dallo Statuto dell'Associazione "Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus".

Il Comitato persegue in ambito locale gli scopi e le finalità dell'Associazione; elabora le politiche associative in conformità degli indirizzi nazionali e ne cura l'attuazione; individua ed organizza i servizi di consulenza e di assistenza ai soci aderenti, alle imprese locali, al territorio; individua ed organizza le iniziative occorrenti alla sua qualificazione e al suo sviluppo, di concerto con la struttura nazionale dell'Associazione.

3. Il Comitato, ha totale autonomia contrattuale, patrimoniale e giuridica, tale da porre in essere tutte quelle attività strumentali ed accessorie sancite dal Consiglio Direttivo del Comitato per il conseguimento del fine sociale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assistere e tutelare coloro che anche per motivi non professionali sono stati esposti ad amianto e ad altri agenti tossici patogeni, a prescindere dal fatto che abbiano o meno contratto patologie, nonché i familiari di vittime dell'amianto, nonché soggetti che hanno subito azioni di mobbing e vessazioni in ambiente lavorativo e non;
- b) rappresentare e tutelare gli interessi morali, materiali e sociali dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto e loro familiari, vedove ed orfani, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati;
- c) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, mostre, fiere e sagre, nonché organizzare stage, visite in aziende e complessi produttivi in genere, anche finalizzate all'inserimento e/o al reinserimento delle persone soggette a disagi sociali e personali, anche derivanti dall'asbesto, dagli altri agenti tossici patogeni e dalle pratiche di mobbing;
- d) pubblicare, anche tramite siti web di propria creazione, riviste, giornali, opuscoli e libri su argomenti inerenti le attività statutarie, nonché acquistare e vendere all'ingrosso e al minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo e similare collegato agli obiettivi culturali e promozionali dell'Associazione;
- e) promuovere, organizzare, diffondere e gestire iniziative ed attività culturali ed artistiche in genere, quali concerti, mostre e spettacoli, per la realizzazione di iniziative benefiche e di campagne di sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di renderle più consapevoli e più disponibili nei confronti dell'ecologia ambientale, sociale, fisica e mentale;
- f) promuovere, organizzare e gestire servizi e attività di formazione, consulenza, orientamento, ivi compresa l'attività di sostegno scolastico, la formazione professionale finalizzata all'aggiornamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione, nonché il reinserimento lavorativo nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e/o vittime di fenomeni di espulsione e di esclusione dal mercato del lavoro e delle professioni;
- g) promuovere, organizzare e gestire: strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie; centri di accoglienza e di socializzazione semiresidenziali e residenziali; comunità terapeutiche, centri diurni e case famiglia; attività di prevenzione e di reinserimento sociale e lavorativo; centri, strutture, laboratori creativi di ogni genere, ludoteche, impianti sportivi, spazi di socializzazione ed animazione culturale; attività ricreative, turistico ricettive e di ristorazione anche collettiva; progetti ed iniziative di turismo sociale; attività di agriturismo, di gestione di aree attrezzate di verde pubblico e di riserve naturali, di

restauro ambientale, di tutela del paesaggio e delle cose di interesse artistico e storico; di custodia e pulizia di parchi e giardini, sia pubblici che privati.

4. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Comitato, su determinazione del Consiglio Direttivo, può effettuare, nei limiti e secondo le modalità prevista dalle vigenti leggi, ogni altra azione e perseguire ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate o comunque finalizzata e/o utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti i medesimi, nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

a) chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze emanate ed emanande dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri organismi pubblici o privati, nonché da enti a carattere internazionale, utili al perseguimento degli obiettivi e delle finalità associative;

b) ricevere e accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito d'impresa;

c) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, il quale deve prevedere espressamente che il finanziamento sia o meno produttivo di interessi, non sia obbligatorio per i singoli soci e sia rimborsato nel termine massimo di cinque anni. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;

d) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

e) svolgere, in proprio o con altri enti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive e/o commerciali e/o di servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit;

f) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti;

g) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e degli utenti.

5. Per tutte le attività di cui al presente articolo, il Comitato richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; inoltre, le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate.

ART.-4 – Soci

1. Sono Soci del Comitato i Soci sostenitori dell'Associazione ONA Onlus che hanno la loro residenza nel territorio di operatività del Comitato stesso; la perdita della qualità di Socio dell'Associazione ONA Onlus comporta anche la perdita della qualità di Socio del Comitato.

2. Tutti i soci hanno diritto di godere dei servizi associativi, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di partecipare alle Assemblee del Comitato, con diritto di voto per l'approvazione del bilancio di esercizio, per la determinazione delle politiche associative, per la nomina degli organi sociali e con diritto di concorrere alla elezione per le cariche in detti organi.

3. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, tutti i Soci sono obbligati a:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) versare le quote associative e gli eventuali contributi, con le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

c) contribuire al raggiungimento dei fini sociali attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali;

d) astenersi da ogni attività che sia comunque di contrasto con le finalità e con gli interessi dell'Associazione.

4. Tutti i soci hanno l'obbligo di attenersi a comportamenti ispirati al Codice Etico emanato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle conoscenze elaborate e sviluppate dall'Associazione.

5. Tutti i soci possono prestare la propria opera e la propria attività personale per il perseguimento degli obiettivi statuari del Comitato e dell'Associazione, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; essi non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Art. 5 – Organi del Comitato

1. Sono organi del Comitato:

a. l'Assemblea dei Soci sostenitori iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione e che sono residenti nel territorio di riferimento del Comitato;

- b. il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci;
- c. il Coordinatore, nominato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- d. il Tesoriere, nominato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci sostenitori iscritti nel Libro Soci come appartenenti al Comitato stesso al momento della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa annua.
2. L'Assemblea delibera sugli indirizzi generali delle attività del Comitato e sulle iniziative da attuarsi; nomina il Consiglio Direttivo e, se lo ritiene opportuno, il Coordinatore ed il Tesoriere; approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il consuntivo della gestione economica del Comitato stesso ed il bilancio di previsione per l'anno in corso.
3. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore o, in caso di assenza o impedimenti anche di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, mediante avviso recante l'ordine dei lavori inviato al domicilio di ciascun socio ed affisso nei locali del Comitato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. L'Assemblea si svolge in prima ed in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà essere prevista nel giorno successivo a quello in cui era stata convocata la prima.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea è presieduta da chi l'ha convocata; egli nomina il segretario incaricato della redazione del verbale e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
7. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, espresso per alzata di mano o, se giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; le elezioni delle cariche sociali vengono fatte a maggioranza relativa e possono avvenire anche per acclamazione.

Art. 7 – Regolamento elettorale per la nomina degli Organi Direttivi

1. Possono partecipare alle operazioni di voto, esercitando indifferentemente l'elettorato attivo e passivo, fatte salve eventuali limitazioni previste dallo Statuto dell'Associazione e dai Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, tutti i Soci sostenitori che risultano iscritti nel Libro Soci al momento della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa annua.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e può essere portatore al massimo di 3 (tre) deleghe.
3. Non possono rivestire alcuna carica sociale i soci che abbiano il coniuge, parenti e/o affini entro il 3° grado che ricoprano cariche sociali all'interno dell'Associazione e/o che siano dipendenti o collaboratori retribuiti dall'Associazione.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, fissato dall'Assemblea che li elegge, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Nella sua prima seduta, qualora non vi avesse provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Tesoriere; il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o di impedimento.
3. Nel caso di cessazione della carica di Consigliere, per qualsiasi motivo, i posti resisi vacanti saranno occupati dai candidati non risultati eletti, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati; in difetto, saranno nominati dal Consiglio Direttivo. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.
4. Il Consiglio Direttivo attua le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e dall'Assemblea dei Soci del Comitato, nonché tutte le iniziative ritenute opportune per il perseguimento degli scopi sociali nel territorio di competenza. Inoltre, nell'ambito dei principi e delle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, può individuare e disciplinare le forme organizzative del Comitato ritenute più idonee e maggiormente efficaci per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per l'esame delle attività e delle iniziative in corso o in programma; deve redigere in apposito libro il verbale delle proprie riunioni e delle deliberazioni assunte, sottoscritto da tutti i presenti alla riunione; deve redigere il consuntivo della gestione economica del Comitato, con allegata la relazione sulle attività svolte, nonché il bilancio preventivo per l'anno successivo con allegata la programmazione delle attività, ambedue da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 28 febbraio di ogni anno.
6. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Coordinatore e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore. Il Consigliere che, senza

giustificato motivo, per tre volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed è sostituito con provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo stesso.

7. I membri del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso.

Art. 9 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Comitato:
 - a. dirige l'attività del Comitato, attuando la gestione determinata dal Consiglio Direttivo ed impiegando le risorse messe a disposizione dal Tesoriere;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio stesso;
 - c. convoca l'Assemblea dei Soci;
 - d. nei casi di urgenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporle allo stesso nella prima adunanza, per la ratifica;
 - e. cura i rapporti con il Segretario Generale ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 10 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è preposto, quale organo esecutivo, ai servizi amministrativi, contabili e di cassa del Comitato; pertanto, egli:
 - a. amministra i fondi a disposizione del Comitato ed è responsabile della loro corretta gestione;
 - b. cura la corretta tenuta delle scritture contabili; l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari; la rendicontazione al Consiglio Direttivo e all'Associazione;
 - c. predispone il consuntivo della gestione economica del Comitato, nonché il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - d. propone al Consiglio Direttivo le iniziative di politica finanziaria del Comitato.

Art. 11 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, alla stesura della relazione sull'andamento della gestione e alla redazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio e li presenta entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 12 – Avanzi di gestione

1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. E' vietata la distribuzione ai soci, ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti del Comitato, in qualsiasi forma effettuata, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Art. 13 – Amministrazione del Comitato

1. Il Comitato ha propria autonoma amministrazione e risponde direttamente delle proprie obbligazioni. L'Associazione ONA Onlus è soggetto del tutto autonomo e distinto dal Comitato e non risponde per nessun titolo delle scelte e delle obbligazioni assunte dallo stesso.
2. Le attività aventi rilevanza economica poste in essere dal Comitato sono realizzate con le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento di Gestione Economica e Patrimoniale dell'Associazione e vengono rendicontate con i sistemi previsti dallo stesso Regolamento. Esse devono trovare puntuale evidenza nel consuntivo della gestione economica del Comitato, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Il Coordinatore del Comitato assume la responsabilità di gestore di cose altrui ed è obbligato a rendere il conto della propria gestione all'Assemblea dei Soci, mediante presentazione del consuntivo della gestione chiusa al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio preventivo per l'anno successivo.
4. Non è consentito che il bilancio preventivo chiuda in passivo, quindi tutte le spese debbono essere coperte dalle entrate.

Art. 14 – Le uscite del Comitato

1. Il Comitato ha l'obbligo di destinare i fondi sociali esclusivamente all'assolvimento degli scopi istituzionali e a far fronte alle spese funzionali della struttura, contenendo le spese entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
2. Le spese per la gestione e l'organizzazione di iniziative, eventi ed attività sostenute dal Comitato, dovranno essere oggetto di delibera preventiva da parte del Consiglio Direttivo.
3. Tutti i soci che presteranno la propria opera ed attività per il perseguimento degli obiettivi del Comitato, non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute.

per ragioni dell'incarico ricoperto, con le modalità previste dal Regolamento per la gestione contabile ed amministrativa.

4. L'esigenza di effettuare spese in eccedenza ai limiti delle proprie disponibilità finanziarie deve essere preventivamente prospettata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, illustrandone i motivi ed il piano finanziario con il quale si intende fronteggiare dette spese, anche attraverso il ricorso al finanziamento da parte dei soci del Comitato.

5. Il ricorso al finanziamento da parte dei soci del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci del Comitato stesso. Detto finanziamento sarà improduttivo di interessi, non sarà obbligatorio per i singoli soci, dovrà essere rimborsato nel termine massimo di cinque anni. La perdita della qualità di socio, a qualsiasi causa dovuta, non pregiudica la scadenza del termine previsto per la restituzione delle somme da parte del Comitato.

Art. 15 – Le entrate del Comitato

1. Le entrate del Comitato sono costituite da:

a. quote associative per la parte ad esso destinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;

b. contributi generici e/o specifici ricevuti per il finanziamento di campagne, progetti o iniziative realizzate in ambito locale;

contribuzioni volontarie elargite per spirito di liberalità da parte di soci e di non soci;

rendite di donazioni e lasciti, che pur facenti parte del patrimonio dell'Associazione, sono stati a diretto beneficio del Comitato;

fondi raccolti in occasione di eventi, manifestazioni, iniziative ed attività promosse dal Comitato e/o a cui il Comitato ha partecipato;

proventi derivanti da attività autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le quote associative ed i contributi versati dai soci ed incassati dal Comitato, il ricavato di qualunque iniziativa o evento organizzato e gestito dal Comitato, nonché i fondi raccolti in occasione di eventi, manifestazioni, iniziative ed attività promosse dal Comitato e/o a cui il Comitato ha partecipato, debbono essere versati senza indugio alla Associazione ONA Onlus.

3. I fondi che debbono essere trasmessi all'Associazione non possono essere utilizzati o trattenuti a compensazione di eventuali crediti o per qualsiasi altra causa.

Art. 16 – Commissariamento del Comitato

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il Segretario Generale dell'Associazione possono compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull'amministrazione e sulla gestione del Comitato.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può revocare gli organi sociali di ogni Comitato e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per la sua gestione nei casi in cui il Comitato:

a. dia prova di insufficiente attività sociale;

b. non proceda alla approvazione del rendiconto annuale nei termini previsti;

c. conduca azioni che possono essere fonte di danno, anche di immagine, per l'Associazione;

d. persista nelle violazioni allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive degli Organi Sociali, nonostante i richiami ricevuti.

2. Il Commissario Straordinario dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare, per la risoluzione di specifici problemi che non comportino la revoca degli organi sociali del Comitato, un Commissario ad acta, indicando i poteri attribuiti, la durata dell'incarico e il compito assegnato.

Art. 17 – Scioglimento del Comitato

1. Lo scioglimento del Comitato può avvenire con decisione dell'Assemblea dei Soci che rappresenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto o con deliberazione del Commissario Straordinario nei casi in cui: il patrimonio sia divenuto insufficiente e non esista la possibilità di ricostituirlo; l'attività sociale del Comitato sia di fatto inesistente; il numero dei soci sia inferiore al numero dei soci fondatori.

2. In caso di scioglimento del Comitato, il Coordinatore o il Commissario Straordinario deve compilare il bilancio consuntivo per la determinazione dell'attivo netto, che sarà devoluto all'Associazione. Non è ammessa alcuna suddivisione fra i Soci del Comitato di eventuali fondi liquidi o proventi da alienazione dei beni patrimoniali del Comitato stesso.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rendono applicabili le norme dello Statuto dell'Associazione.

FIRMA DEI SOCI DEL COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA

INFUSINI GIUSEPPE

FALVO BENIAMINO

MARTINO FRANCO

INFUSINI ROSA CONSUELO

ALTOMARE FRANCESCA

FUSARO ANGELA CLARA

MELE IVANA

Montalto Uffugo, li 17 Ottobre 2011

ATTO COSTITUTIVO

Oggi, giorno UNO NOVEMBRE 2011 dell'anno duemilaundici (1.11.2011), tra i Signori:

- 1) INFUSINI GIUSEPPE, nato a Rose (Cs) il 22.01.1954, residente in Rende (Cs), C.da Isoletta n°15; C. F: NFS GPP 54A22 H565V;
- 2) FALVO BENIAMINO, nato a S. Stefano di Rogliano (Cs) il 25.04.1938, residente in Cosenza (Cs), Via Arabia n°30; C. F: FLV BMN 38D25 I3590;
- 3) MARTINO FRANCO, nato a S. Benedetto Ullano (Cs) il 02.07.1958, ivi residente, Via Prato Calvario n°34; C.F: MRT FNC 58L02 H7740.
- 4) INFUSINI ROSA CONSUELO, nata a Castrovillari (Cs) il 12.01.1982, residente in Rose (Cs), C.da Petrarò n°27/b; C. F: NFS RCN 82A52 C349I;
- 5) ALTOMARE FRANCESCA ANNA, nata a Cosenza 26/07/1980, residente in Marzi (Cs), Via don Enrico Napolitanon°6; C.F.: LTM FNC 80L66 D086j;
- 6) FUSARO ANGELA CLARA, nata ad Acri (Cs) il 24.10.1955, residente in Rende (Cs), C.da Isoletta n°15; C. F.: FSR NLC 55R64 A053I
- 7) MELE IVANA, nata a Dipignano (Cs) il 24.07.1944, ivi residente, Via Cesare Marini n°31; C. F.: MLE VNI 44L64 D304I

Premesso

- che tutti i componenti succitati, di seguito definiti "Soci Fondatori", sono Soci dell'Associazione "Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus", di seguito definita "Associazione ONA Onlus";
- che essi intendono prestare la loro attività personale, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, per perseguire in ambito locale gli scopi e le finalità dell'Associazione ONA Onlus;
- che è loro intendimento, avvalendosi delle previsioni dell'art. 27 dello Statuto dell'Associazione ONA Onlus, addivenire alla costituzione di una struttura periferica della stessa Associazione;

si conviene e si stipula

di costituire a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, del D. Lgs. 460/1997 e della Legge 266/2001 l'Associazione "**ONA Onlus – Comitato Provinciale Cosenza**", quale struttura periferica dell'Associazione "Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus", di cui il nuovo organismo condivide le finalità statutarie.

L'Associazione "**ONA Onlus – Comitato Provinciale Cosenza**" non ha fini di lucro e il suo scopo consiste nel garantire la maggiore partecipazione democratica alla vita e alle attività dell'Associazione ONA Onlus, di cui condivide le finalità statutarie. Pertanto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; promuove la tutela della salute e delle condizioni di vita salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, con particolare riferimento ai bisogni di soggetti socialmente svantaggiati, e dei loro familiari, in condizioni di difficoltà, disagio, emarginazione, discriminazione e devianza a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari; promuove e tutela i beni culturali e ambientali, la natura, l'ambiente salubre e la cultura; persegue, altresì, ogni altro fine sancito dallo Statuto dell'Associazione "Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus".

L'Associazione "**ONA Onlus – Comitato Provinciale Cosenza**" persegue in ambito locale gli scopi e le finalità dell'Associazione ONA Onlus; elabora le politiche associative in conformità degli indirizzi nazionali e ne cura l'attuazione; individua ed organizza i servizi di consulenza e di assistenza ai soci aderenti, alle imprese locali, al territorio; individua ed organizza le iniziative occorrenti alla sua qualificazione e al suo sviluppo, di concerto con la struttura nazionale dell'Associazione ONA Onlus.

L'Associazione "**ONA Onlus – Comitato Provinciale Cosenza**", ha totale autonomia contrattuale, patrimoniale e giuridica, tale da porre in essere tutte quelle attività strumentali ed accessorie sancite dal Consiglio Direttivo del Comitato per il conseguimento del fine sociale.

L'Associazione "ONA Onlus – Comitato Provinciale Cosenza" è retta dallo Statuto, redatto in conformità con lo Statuto dell'Associazione "Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus" e composto di 18 (diciotto) articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

I Soci Fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi.

Gli stessi riuniti in Assemblea eleggono all'unanimità il Consiglio Direttivo dell'Associazione "ONA Onlus – Comitato Provinciale Cosenza" per i primi tre anni, nelle persone dei Signori:

- 1) INFUSINI GIUSEPPE
- 2) FALVO BENIAMINO
- 3) MARTINO FRANCO

Inoltre, l'Assemblea fra i Consiglieri nominati elegge all'unanimità:

- il Sig. INFUSINI GIUSEPPE alla carica di **Coordinatore**;
il Sig. FALVO BENIAMINO alla carica di **Vice Coordinatore**;
il Sig. MARTINO FRANCO alla carica di **Tesoriere**.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Coordinatore viene autorizzato dall'Assemblea a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento del Comitato presso il Consiglio Direttivo dell'Associazione ONA Onlus, per il riconoscimento presso le autorità competenti, per ottenere il Codice Fiscale del Comitato e per l'accensione di un rapporto di conto corrente bancario o postale intestato al Comitato.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

COGNOME E NOME DEI SOCI FONDATORI

FIRME SOCI FONDATORI

INFUSINI GIUSEPPE

FALVO BENIAMINO

MARTINO FRANCO

INFUSINI ROSA CONSUELO

ALTOMARE FRANCESCA ANNA

FUSARO ANGELA CLARA

MELE IVANA

Infusini Giuseppe
Falvo Beniamino
Martino Franco
Infusini Rosa Consuelo
Altomare Anna
Fusaro Angela Clara
Mele Ivana

PER ACCETTAZIONE DELLE NOMINE

INFUSINI GIUSEPPE

FALVO BENIAMINO

MARTINO FRANCO

Infusini Giuseppe
Falvo Beniamino
Martino Franco



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI COSENZA

Registrato il **16 NOV 2011**

al n° **4949** della Serie **3a**

Importo versato € **200,86** con F23

16 NOV 2011

Ministero